

Ripartizione Attività' Contrattuale

GARA 7/S/2019 – SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ATENEO DI DURATA QUADRIENNALE IN SETTE LOTTI

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 12

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riportano di seguito i quesiti pervenuti con le relative risposte fornite dal Responsabile del Procedimento.

Quesito n. 1)

“Lotto 5 – ARD auto dipendenti. In merito al lotto in oggetto si richiedono: 1) Consuntivo Km percorsi negli ultimi 5 anni; 2) Attuale assicuratore; 3) Premio in corso; 4) Eventuali modifiche tra polizza in corso e testo presentato”

Risposta al Quesito n. 1):

1) I Km a consuntivo per il periodo 30.06.18 -30.06.19 sono stati pari a 5.000; La media dei Km percorsi annualmente negli ultimi 5 anni è pari a 2000; **2)** Unipolsai S.p.A.; **3)** Il premio annuo imponibile è pari ad € 1.846,00; **4)** Si allega la polizza in corso (all. 1).

Quesito n. 2)

“Lotto 3 – Responsabilità patrimoniale. 1) Si chiede di confermare se l'Ente è assicurato senza soluzione di continuità per il Rischio Rc Patrimoniale dal 31/12/2012 al 30/06/2020 2) Con riferimento alla statistica sinistri, si chiede di:

a) fornire una dettagliata descrizione, nonché indicazione dell'importo a riserva, dei sinistri aperti con i seguenti riferimenti:

n. CHP-6784

n. CHP-10647

n. CHP-16254

n. CHP-28072

n. CHP-28154

b) fornire la data di notifica di tutti i sinistri NON cautelativi;

c) fornire un'aggiornata al 31/12/2019 in quanto la statistica sinistri pubblicata risulta aggiornata al 30/06/2019.

3) *Si chiede di confermare se le condizioni normative base del capitolato di gara sono le medesime della polizza in scadenza in termini di massimali, franchigia e retroattività.”*

Risposta al Quesito n. 2)

1) Si conferma che l'Ente è assicurato senza soluzione di continuità per il Rischio Rc Patrimoniale dal 31/12/2012 al 30/06/2020;

2)

a) Come già comunicato nell'avviso n. 8 – risposta 9, trattasi di sinistri inerenti le richieste di risarcimento per danni patrimoniali derivanti da appalti di lavori; come confermatoci dagli assicuratori, non essendo indicato alcun importo, si deve considerare un valore di riserva pari a zero.

b) Si forniscono le seguenti date di sinistro/periodi di riferimento (laddove non era disponibile la data è stato indicato il periodo di riferimento):

1. n. CHP-6784: 23/06/2005
2. n. CHP- 7913: 25/09/2013
3. n. CHP- 7914: 13/08/2019
4. n. CHP- 9246: 04/07/2005
5. n. CHP- 9994: 2012-2013
6. n. CHP-10647: 2005-2008
7. n. CHP-16254: 2014-2015
8. n. CHP-28072: 2008-2016
9. n. CHP-28154: 2011–2015

c) Al momento non è disponibile la statistica aggiornata al 31/12/2019.

3) Sì, Si conferma che le condizioni normative base del capitolato di gara sono le medesime della polizza in scadenza in termini di massimali, franchigia e retroattività

Si precisa che non saranno fornire risposte a richieste di chiarimento pervenute oltre il termine concesso del 10 febbraio u.s., in osservanza di quanto prescritto dal bando e dal disciplinare di gara

IL RUP
Dott. Sergio Scafa

POLIZZA KASKO

Cod. Agenzia	Cliente	Numero Polizza
0585	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	0585.5103156.47
Agenzia	Codice Cliente	Autorizzazione
Roma Centro		

Dati Anagrafici

Contraente:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Sede legale:

CORSO UMBERTO I, 40 – 80138 NAPOLI

0Codice Fiscale / Partita IVA

00876220633

Durata del Contratto

Inizio alle ore 24 del	Termine alle ore 24 del	Durata	Quietanza al
30/06/2016	30/06/2019	3 anni	30/06

POLIZZA SOGGETTA A CONDIZIONI PARTICOLARI COME DA CAPITOLATO DI GARA ALLEGATO

	Premio netto	Imposte	Premio Lordo
PREMIO ALLA FIRMA 30.06.2016 – 30.06.2017	€ 1.845,81	€ 249,19	€ 2.095,00

Emessa in n° 3 esemplari a Roma ad un solo effetto il 30/06/2016

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione La Fondaria

IL DIRETTORE GENERALE
P. Francesco Bello

0585.5103156.47

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA/UGCFSH
allegato al GA/2020/45 del 14/02/2020
Firmatari: Scata Sergio

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA/UGCFSH
allegato al GA/2020/45 del 14/02/2020
Firmatari: Scafa Sergio

0585.5103156.47

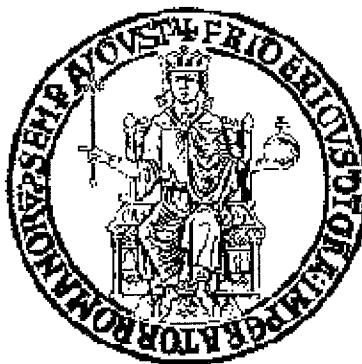
Capitolato speciale dell'Assicurazione

AUTO RISCHI DIVERSI

**per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e
adempimenti di servizio o di mandato e non
appartenenti all'Ente**

CIG : 6605497490

Contraente



**Universita' degli Studi Di Napoli "Federico II"
Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA)
C.F./P.IVA : 00876220633**

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITÀ ASSICURATA

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI -
PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI PER MISSIONI E ADEMPIMENTI DI
SERVIZIO O DI MANDATO E NON APPARTENENTI ALL'ENTE**

SEZIONE 4 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI**Art. 1.1 - Definizioni**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività

Quella svolta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker incaricato

Assiteca Napoli S.p.A. con sede legale in Napoli, Piazza Municipio, 84 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Contraente

L'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Risarcimento/Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

Sinistro / Danno

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

Accessori/Optionals

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Periodo di assicurazione

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**Art. 2.1 – Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Art. 2.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 2.4 – Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Le rate annuali di premio successive devono essere pagate entro 60 giorni dalle relative scadenze.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da' atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.6 – Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma.

Art. 2.7 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - potrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, anche per il tramite del Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 3,000% (tre per cento).

In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- vige il principio di solidarietà fra le società coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile; la delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico della Coassicuratrici.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed

**Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi**

ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione ;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale dalle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.10 – Legittimazione

La Società dà e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 2.11 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.12 – Informazioni sui sinistri

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

Su richiesta del Contraente o del Broker incaricato ed entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, la Società si impegna ed obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri.

In particolare la Società si impegna ed obbliga a fornire i dati elencando analiticamente:

- i sinistri denunciati;
- i sinistri riservati;
- i sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e la data di liquidazione);
- i sinistri senza seguito o respinti (con indicazione, nel caso dei respinti, delle motivazioni della mancata liquidazione).

Art. 2.13 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all'Art. 2.13 – Informazioni sui sinistri, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo.

Art. 2.14 – Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.15 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Art. 2.16 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 2.17 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.18 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti gli altri Stati previsti dalla Carta Internazionale (carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 2.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 2.20 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nella scheda di

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

polizza ; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nella scheda di polizza.

Art. 2.21 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.22 – Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi di trasporto.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il mezzo di trasporto al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimento di servizio;
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o adempimento di servizio;
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del mezzo di trasporto usato.

Art. 2.23 – Protocollo di Legalità

L'appalto è regolato dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009. La società si impegna ad accettare ed a sottoscrivere le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura, le cui clausole, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, sono di seguito riportate:

Clausola 1):

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2):

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3):

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10% del valore del contratto (*ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6):

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98.

L'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) oltre che nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 2.24 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

La società, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione in esecuzione della Legge 190/2012, si impegna a consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione anticipata, l'elenco dei nominativi di tutti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, nonché dell'indirizzo di posta elettronica degli stessi.

Art. 2.25 – Verifica di conformità del servizio

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e confermate dal responsabile del procedimento. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare, con cadenza annuale, la corrispondenza di quanto previsto nelle singole polizze rispetto alla gestione dei sinistri denunciati dal contraente ed alla liquidazione dei relativi indennizzi.

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione ed il D.P.R. 319/90 e s.m.i., verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in Polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà dei Dipendenti del Contraente e/o di altri soggetti individuati dal regolamento missioni e/o dei familiari loro conviventi, di cui sia stato preventivamente autorizzato l'uso, ed utilizzati dagli Assicurati stessi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:

- incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio;
- atti vandalici e dolosi di terzi;
- eventi naturali e/o atmosferici, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc.;
- sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate;
- danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature);
- urto, collisione, uscita di strada o ribaltamento.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale.

Art. 3.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) derivanti da uso improprio del veicolo;

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

- e) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o dell'adempimento di servizio.

Art. 3.3 – Forma della garanzia - Massimale assicurato

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza di € 30.000,00,00 per sinistro e per anno per ciascun veicolo assicurato. Fermo l'anzidetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 3.4 – Esonero preventiva denuncia generalità

Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente attestante:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di servizio;
- la data e il luogo della trasferta;
- le generalità del soggetto autorizzato alla trasferta;
- i dati identificativi del veicolo utilizzato;
- la percorrenza chilometrica relativa alla trasferta.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ivi compreso il dato relativo alla percorrenza chilometrica coperta, per missioni, comandi o per adempimenti di servizio, dai veicoli per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 3.5 – Estensione danni ai beni trasportati

Limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto, l'assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. In deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale, l'anzidetta estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per sinistro.

Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.

Art. 3.6 – Rinuncia all'azione di surroga

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**Art. 4.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dalla Contraente, deve darne comunicazione scritta, direttamente o per il tramite del broker, alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni da quando l'Amministrazione Centrale della Contraente ne abbia avuto comunicazione scritta.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- attestazione del Dirigente o del Responsabile dell'Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione di trasferta o in adempimento di servizio fuori dall'Ufficio;
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti a furto, incendio od atti dolosi di terzi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'Assicurato, anche davanti il proprio Dirigente o Responsabile, nei termini di cui all'Articolo 4 della Legge 4.1.1968 n. 15, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell'automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro.

La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Art. 4.2 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Napoli.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4.3 - Mandato dei periti – Operazioni peritali

La Società si obbliga a nominare i periti nei successivi 30 giorni dalla comunicazione scritta del sinistro da parte della Contraente.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

**Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi**

- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati, oppure, qualora l'evento che ha causato il danno sia assicurato senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, unicamente il valore dei beni distrutti, danneggiati e/o perduti;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Le operazioni peritali devono essere concluse entro 120 giorni dalla nomina dei periti.

Art. 4.4 – Determinazione dell'ammontare del danno e dell'indennizzo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado d'uso, fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell'automezzo danneggiato ovvero di risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso.

Art. 4.5 - Accertamento e liquidazione del danno

La Società si obbliga a quantificare il danno, a mezzo di emissione di apposito atto di liquidazione amichevole o di atto di accertamento conservativo, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto sinistro, a meno che, entro detto termine, la stessa non richieda espressamente per iscritto integrazione della documentazione. In tal caso il termine

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

suddetto è sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui la Società riceve l'integrazione richiesta.

La facoltà di richiesta di integrazione documentale deve essere esercitata secondo buona fede.

La Società si obbliga altresì ad emettere atto di quietanza o nota formale di reiezione del sinistro entro i successivi 60 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione amichevole o di accertamento conservativo.

La Società, infine, si obbliga al pagamento dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'atto di quietanza a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione auto rischi diversi

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza auto rischi diversi - per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti all'Ente n°.....

Contraente/Assicurato Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 40
80138 - Napoli (NA)
C.F./P. IVA: 0087622633

Somma Assicurata (a Primo Rischio Assoluto) :

per ogni veicolo il Valore commerciale con il limite massimo di **Euro 30.000,00** per sinistro e per anno.

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati. A tale fine viene anticipato dal Contraente nella misura sotto indicata - in base alla percorrenza annua presunta - e sarà regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma "regolazione premio", mediante imputazione del premio unitario per ogni chilometro eccedente la percorrenza preventivata.

→ *Preventivo percorrenza annua:* **Km. 5.000**
→ *Premio imponibile unitario :* **euro 0,369 per Km**
Premio imponibile annuo anticipato **euro 1.845,81**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€ 1.845,81
Imposte	€ 249,19
Premio annuo totale	€ 2.095,00

Premio I^a rata

Premio imponibile	€ 1.845,81
Imposte	€ 249,19
Premio totale	€ 2.095,00

La Società
UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione La Fondaria

Il Contraente / Assicurato
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Bello